

STATUTO

PSICHE HELP ONLUS

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: «Psiche Help Onlus» con sede in via Naz. Adriatica n. 7/A nel Comune di Francavilla al Mare (Ch). La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2
(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale ovvero, con riferimento al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Psiche Help Onlus si propone di fornire prestazioni di carattere psicologico (così come previsto nella legge 56/89) a singoli, comunità, gruppi sociali ed Enti pubblici e/o privati.

Come esemplificazione, ma non in senso esaustivo, Psiche Help si occupa di:

- ❖ Servizio Antiviolenza
- ❖ Sportello adolescenti
- ❖ Sostegno alla genitorialità e all'infanzia e adolescenza
- ❖ Servizio di Psicologia Giuridica e Penitenziaria
- ❖ Riabilitazione psichiatrica
- ❖ Formazione di Tecniche espressive in Arte-terapia
- ❖ Orientamento al lavoro e all'autonomia
- ❖ Interventi psicologici di orientamento, sostegno e riabilitazione
- ❖ Psicoterapie individuali, di coppia, familiari e di gruppo

Per i disoccupati o le persone a basso reddito la psicoterapia è gratuita o a tariffe sociali.

A sostegno dell'utenza, l'associazione promuove:

- a. Iniziative di formazione ed informazione per garantire una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia attraverso percorsi volti a migliorare gli strumenti

di comunicazione sociale nel superare atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminanti nei confronti dell'immagine e del ruolo delle donne.

- b. Percorsi di educazione e di formazione alla cultura e ai comportamenti nella vita familiare e professionale volti a rimuovere ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta attraverso la promozione e il sostegno di azioni positive tese a superare ed eliminare ogni forma di disparità o ogni situazione di svantaggio che limitino l'effettivo e pieno esercizio dei diritti alla persona.
- c. La tutela dei diritti dell'utente e dei suoi famigliari per ottenere una migliore politica sanitaria e una migliore legislazione nel settore sanitario e socio-assistenziale;
- d. Collaborare ed eventualmente promuovere ogni proposta scientifica, sanitaria, giuridica, etica che sia di almeno potenziale utilità all'utente ed alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica, psichica e morale
- e. Operare in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette da disturbi psichici e/o da ogni altra forma di disagio a sfondo psico-sociale, di marginalità o di fragilità, nonché delle loro famiglie
- f. Offrire alle famiglie la possibilità di condividere i problemi vissuti quotidianamente, per superare l'isolamento causato dal disagio psichico e da ogni altra forma di marginalità dovuta a malattia;
- g. Assistere e sostenere i familiari e le persone con disagio psichico nella progettualità necessaria per gli interventi a medio e lungo termine, che implicino l'accesso a interventi complessi da parte del SSN, divenendo per loro un punto di collegamento e coordinamento nell'interlocuzione con i diversi servizi interessati alla presa in cura, evitando il più possibile la dispersione delle risorse, la burocratizzazione degli interventi, e favorendo invece sinergia, efficacia e reale coinvolgimento, consapevolezza e condivisione da parte del malato e della sua famiglia.
- h. Operare all'interno delle grandi organizzazioni (industrie, ditte, società, Enti Locali, ecc.) per favorire la conciliazione fra le esigenze produttive e la vita familiare, con particolare riguardo alla condizione femminile, al fine di facilitare la conciliazione fra esigenze di cura (infanzia, anziani non autosufficienti) ed esigenze di produzione. Operare all'interno dei contesti produttivi volti a migliorare gli strumenti di comunicazione sociale nel superare atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminanti, promuovendo e sostenendo i codici di comportamento, diretti ad identificare regole di condotta conformi alla parità a prevenzione delle molestie morali e sessuali negli ambienti di lavoro, volti a migliorare il clima e a prevenire fenomeni di emarginazione e di violenza, quali ad esempio mobbing, molestie, stalking occupazionale, ecc.), sempre con particolare riguardo alle lavoratrici e ai soggetti deboli (extracomunitari, portatori di handicap fisico o psichico, ecc.)
- i. Sensibilizzare e prevenire, attraverso iniziative e progetti, al tema della violenza, degli abusi e dei maltrattamenti fornendo strumenti efficaci e risposte concrete alle vittime di tali dinamiche, offrendo loro sostegno e assistenza psicologica e legale a garanzia del diritto fondamentale alla libertà, alla dignità e alla sicurezza.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nello Statuto l'Associazione si propone di:

- a. Rappresentare un punto di riferimento sul territorio nazionale e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della salute e per il miglioramento della qualità della vita, della persona e della famiglia di persone con disagio psichico o con problemi socio-psicologici che determinino una temporanea o

- definitiva situazione di inferiorità intesa come scarsa contrattualità sociale e difficoltà a veder riconosciuti i diritti fondamentali di libertà, sicurezza, benessere, autodeterminazione, responsabilità;
- b. Organizzare attività formative con specifici convegni, giornate di studio, seminari, dibattiti, conferenze e corsi;
 - c. Promuovere ed organizzare manifestazioni culturali quali attività teatrali, ludico-ricreative, mostre, feste, incontri, concerti, ecc.;
 - d. Sensibilizzare le istituzioni pubbliche e la comunità con interventi pubblici sul tema del disagio psichico e delle varie altre condizioni di fragilità, disagio psicologico e/o marginalità sociale;
 - e. Produrre materiale di varia natura, inerente le tematiche delle patologie psichiche e del disagio psicologico e di tutte le condizioni di disagio a sfondo psico-sociale;
 - f. promuove corsi, giornate di studio e convegni con E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) e formazione continua per gli operatori socio-sanitari
 - g. Offrire consulenza psicologica specialistica in ambito penale e civile
 - h. Offrire consulenza aziendale, per quanto riguarda l'integrazione dei soggetti assunti in base alla legge 68/99 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, in materia di collocamento obbligatorio, ovvero per gli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 ed eventuali modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda lo specifico attribuito alla competenza dello psicologo.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
 4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
 5. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura finanziaria e fidejussorie necessarie alla realizzazione dei propri scopi sociali. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;

- Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Vice presidente
 - Segretario/tesoriere
 - Il collegio dei revisori dei conti (se eletto)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea per la durata di cinque anni.
2. Ogni cinque anni l'assemblea ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente e il segretario, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, convocato dal Presidente o da 2/5 dei suoi membri, ovvero in date periodiche prefissate, almeno una volta ogni tre mesi.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio direttivo deve:
 - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
 - b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) Redigere i bilanci
 - d) Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea
 - e) Stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f) Formulare i regolamento interno dell'Associazione
 - g) Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, e l'espulsione dei soci;
 - h) Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e cura il rapporto con le altre associazioni e organizzazioni private e pubbliche. Ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione e presiede l'Assemblea dei Soci ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente, ovvero ad altro componente dell'Ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Il Vicepresidente)

1. Il Vice-Presidente assume tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Nel caso di impossibilità del Presidente di svolgere o delegare le sue funzioni, per grave malattia o morte, il Vice-Presidente indirà una riunione del Consiglio per la elezione del nuovo Presidente.

ART. 14
(Il Segretario)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e rende esecutive le delibere del Consiglio. Redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e l'aggiornamento del Libro dei Soci. Provvede ad inviare le convocazioni delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.15
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Se eletto, il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ART. 16
(Patrimonio)

1. Il patrimonio è formato:
 - dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
 - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore).
2. In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 17

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre onlus operanti in identico o analogo settore, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
3. Con la stessa maggioranza devono anche essere deliberate le variazioni dello statuto.

ART. 19

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.